



COMUNE DI CAIVANO

Provincia di Napoli

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 55 del 28/03/2025

OGGETTO: PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027

L'anno 2025 il giorno 28 del mese di Marzo Il Collegio Dei Revisori nelle Presenze di dott. Renato Penza (Presidente) dott. Moretti Pantaleone (componente) dott. Antonio Moliterno (Componente) , giusto nomina del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio n° 4 del 12/12/2023In conformità agli obblighi di vigilanza sugli equilibri finanziari dell'Ente, posti a carico dell'Organo di Revisione, dall'art 147quinques del Tuel; ha proceduto all'esame della documentazione, per il rilascio del parere di propria competenza.

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";
- l'art. 3 "*Semplificazione e flessibilità nel turn over*", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di

cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 *“A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai [commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente. “*
- l'art. 243 co.7 del DLgs. 267/2000 *“ Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a).”*
 - l'art. 265 co.1 *“Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali.”*

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”*;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

considerato

che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

con la deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n.44 del 24/03/2025 si approvava il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 del Comune di Caivano ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 80/2021. n.19 del 11/04/2024

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia*

prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

rilevato che l’attestazione delle eccedenze e della dotazione organica, e l’insussistenza di situazioni di eccedenze o soprannumero di personale è contenuta nella proposta deliberativa;

visto

che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, il quale all’art. 1 dispone che per gli enti con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);
- c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);
- d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);
- e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);
- f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive).

che è stato adottato il piano delle azioni positive 2025/2027 in materia di pari opportunità previsto dall’art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006 e il piano delle performance di cui all’art.10 della L. n. 150/2009 approvato con unitamente al PIAO

che il piano delle performance è approvato unitamente al PIAO (punto 2.2)

vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 24/03/2025 avente ad oggetto “ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - ART. 6, D.L. N. 80/2021 2025/2027” unitamente agli allegati;

preso atto che l’Ente:

- rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;

¹ Entrato in vigore in data 20/04/2020

- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile pari a euro zero, a fronte di una spesa riferibile all'anno 2009 di € 50.321,00
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che:

- è **rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 60, comma 3 del CCNL 16/11/2022, nella misura massima per gli enti a partire da 6 dipendenti del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (salvo le ipotesi di cui dell'art. 60, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 16/11/2022);
- è **rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*;

rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come riepilogato nella sottostante tabella:

	Media 2011/2013
Spese macroaggregato 101	€ 5.297.377,42
Spese macroaggregato 103	€ 117.915,37
Irap macroaggregato 102	€ 338.237,76
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	
Altre spese: da specificare.....	
Altre spese: da specificare.....	
Altre spese: da specificare.....	
Totale spese di personale (A)	€ 5.753.530,55
(-) Componenti escluse (B)	€ 115.587,25
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 (C)	
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C	€ 5.637.943,30
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)	

preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009, per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009)
- a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della

spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di Caivano si colloca nella fascia demografica lett. f) (popolazione da 10.000 a 59.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 35.996;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021-2022-2023) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2023) si attesta al 14,12 %, come ente virtuoso rispetto al valore soglia di cui alla tabella 1, pari al 27,00%, come riportato nella sottostante tabella

		ANNO	VALORE	FASCIA
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		2025		
Popolazione al 31 dicembre		2024	35.996	f
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2023	3.070.469,74 €	(I)
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2021	35.488.260,82 €	
		2022	30.987.395,57 €	
		2023	30.849.795,51 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			32.441.817,30 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2023	10.696.632,59 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	21.745.184,71 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		14,12%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		27,00%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		31,00%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI	
ENTE VIRTUOSO	

ENTE VIRTUOSO	
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f) 2.800.730,13 €
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1) 5.871.199,87 €
Rapporto tra spesa di personale e entrate correnti in caso di applicazione incremento teorico massimo	(g) 2025 27,00%
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(h) 2025 5.871.199,87 €

rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni così come rappresentato nella seguenti tabelle:

SCHEDA N. 4 - COMUNE DI CAIVANO (NA)																
FABBISOGNO DI PERSONALE E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2025																
N. Prog.	Cat.	Qualifica	Ufficio	Mensile	Mesi	% PT/FT	Stipendio Lordo	Cpdel 23,80%	Inadel 4,88%	Inail 1%	Totale Contributi	Costo Lordo Ante Irap	Irap 8,50%	Totale	Modalità di assunzione	NORMA RIFERIMENTO
1	Dir.	DIRIGENTE	Amministrazione Finanziaria	€ 5.042,40	13,00	100%	€ 65.551,25	€ 15.601,20	€ 3.198,90	€ 655,51	€ 19.455,61	€ 85.006,87	€ 5.571,86	€ 90.578,72	MOBILITA' CONCORSO SCORRIMENTO GRADUATORIA	
2	Dir.	DIRIGENTE	Tecnico	€ 5.042,40	13,00	100%	€ 65.551,25	€ 15.601,20	€ 3.198,90	€ 655,51	€ 19.455,61	€ 85.006,87	€ 5.571,86	€ 90.578,72	MOBILITA' CONCORSO SCORRIMENTO GRADUATORIA	
3	Dir.	DIRIGENTE	Polizia Locale	€ 5.042,40	13,00	100%	€ 65.551,25	€ 15.601,20	€ 3.198,90	€ 655,51	€ 19.455,61	€ 85.006,87	€ 5.571,86	€ 90.578,72	MOBILITA' CONCORSO SCORRIMENTO GRADUATORIA	
3	D1	FUNZIONARIO TECNICO	Lavori Pubblici	€ 2.060,72	13,00	100%	€ 26.789,36	€ 6.375,87	€ 1.307,32	€ 267,89	€ 7.951,08	€ 34.740,44	€ 2.277,10	€ 37.017,54	SCORRIMENTO GRADUATORIA	
4	D1	FUNZIONARIO TECNICO	Urbanistica - Edilizia privata - Patrimonio	€ 2.060,72	13,00	100%	€ 26.789,36	€ 6.375,87	€ 1.307,32	€ 267,89	€ 7.951,08	€ 34.740,44	€ 2.277,10	€ 37.017,54	SCORRIMENTO GRADUATORIA	Riserva Art. 3 L. 68/99
5	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Suap	€ 1.897,15	13,00	100%	€ 24.662,95	€ 5.869,78	€ 1.203,55	€ 246,63	€ 7.319,96	€ 31.982,91	€ 2.096,35	€ 34.079,26	SCORRIMENTO GRADUATORIA	Riserva Art. 3 L. 68/99
6	D1	FUNZIONARIO CONTABILE	Tributi	€ 2.060,72	13,00	100%	€ 26.789,36	€ 6.375,87	€ 1.307,32	€ 267,89	€ 7.951,08	€ 34.740,44	€ 2.277,10	€ 37.017,54	SCORRIMENTO GRADUATORIA	
7	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	Ufficio Tributi	€ 1.897,15	13,00	100%	€ 24.662,95	€ 5.869,78	€ 1.203,55	€ 246,63	€ 7.319,96	€ 31.982,91	€ 2.096,35	€ 34.079,26	10% Capacità assunzionali (D.M. 17/03/2020). L. 207/2024 Art. 1 comma 165	
8	B1	OPERATORE ESPERTO	Ufficio Tributi	€ 1.686,58	13,00	100%	€ 21.925,54	€ 5.218,28	€ 1.069,97	€ 219,26	€ 6.507,50	€ 28.433,04	€ 1.863,67	€ 30.296,71	SCORRIMENTO GRADUATORIA	Riserva Art. 18 L. 68/99
9	B1	OPERATORE ESPERTO	Ufficio Tributi	€ 1.686,58	13,00	100%	€ 21.925,54	€ 5.218,28	€ 1.069,97	€ 219,26	€ 6.507,50	€ 28.433,04	€ 1.863,67	€ 30.296,71	SCORRIMENTO GRADUATORIA	
10	B1	OPERATORE ESPERTO	Ufficio Tecnico	€ 1.686,58	13,00	100%	€ 21.925,54	€ 5.218,28	€ 1.069,97	€ 219,26	€ 6.507,50	€ 28.433,04	€ 1.863,67	€ 30.296,71	SCORRIMENTO GRADUATORIA	
11	D1	FUNZIONARIO CONTABILE	COESIONE SUD	€ 2.060,72	13,00	100%	€ 26.789,36	€ 6.375,87	€ 1.307,32	€ 267,89	€ 7.951,08	€ 34.740,44	€ 2.277,10	€ 37.017,54	COESIONE SUD	Riserva Art. 3 L. 68/99
12	D1	FUNZIONARIO CONTABILE	COESIONE SUD	€ 2.060,72	13,00	100%	€ 26.789,36	€ 6.375,87	€ 1.307,32	€ 267,89	€ 7.951,08	€ 34.740,44	€ 2.277,10	€ 37.017,54	COESIONE SUD	Riserva Art. 18 L. 68/99
13	D1	FUNZIONARIO CONTABILE	COESIONE SUD	€ 2.060,72	13,00	100%	€ 26.789,36	€ 6.375,87	€ 1.307,32	€ 267,89	€ 7.951,08	€ 34.740,44	€ 2.277,10	€ 37.017,54	COESIONE SUD	
14	D1	FUNZIONARIO CONTABILE	COESIONE SUD	€ 2.060,72	13,00	100%	€ 26.789,36	€ 6.375,87	€ 1.307,32	€ 267,89	€ 7.951,08	€ 34.740,44	€ 2.277,10	€ 37.017,54	COESIONE SUD	
				€ 499.281,80	€ 118.829,07	€ 24.364,95	€ 4.992,82	€ 140.186,84	€ 647.468,64	€ 42.438,95	€ 689.907,59					

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammentato

- che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;
- che ai sensi dell'art. 6, comma 3, l'Ente rientra nella fattispecie dei Comuni per i quali l'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti si colloca in posizione virtuosa rispetto ai valori soglia definiti dalle tabelle 1 e 3: (27,00 % ; 31,00 %)

- Che l'ente in ogni caso deve tener conto dei limiti di spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014
- Si raccomanda infine, di monitorare costantemente mediante i propri strumenti di programmazione, di ponderare attentamente la sostenibilità dell'onere conseguente alla provvista di personale in un'ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, assicurando, dunque, stabili equilibri di bilancio anche in chiave prospettica";
-

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027

- rispetta le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.; in quanto registra un rapporto effettivo tra la spesa del personale ed entrate correnti nette, pari al 14,12%, compreso nei valori soglia stabiliti nella tabella 1 e quello della tabella 3 di cui al Decreto interministeriale del 17/03/2020, collocandosi nella fascia di ente virtuoso
- rispetta il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto *"ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - ART. 6, D.L. N. 80/2021 2025/2027. Sezione 3.3 Piano Triennale Fabbisogno Personale*

Data 28/03/2025

L'Organo di Revisione

dott. Renato Penza (Presidente)

dott. Moretti Pantaleone (componente)

dott. Antonio Moliterno (Componente)